



PARCO DELLE CINQUE
TERRE
prot. del. 30/09/2011
numero: 0000011733 - P / 2

PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 70 del 30 settembre 2011

Oggetto: Modifica Regolamento Automezzi di servizio

VISTA la Deliberazione n. 60 dell'11 agosto 2011 di approvazione del Nuovo Regolamento degli Automezzi di servizio dell'Ente Parco;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a protocollo n. PNM-2011-0019521 del 22/09/2011, avente ad oggetto l'"Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 9 della Legge 394 del 1991";

ATTESO che si rende necessario procedere alla modifica dell'articolo 4, comma 4 e delle altre previsioni con esso incongruenti;

DELIBERA

- Di modificare l'articolo 4, comma 4 del Regolamento degli Automezzi di servizio e di modificare le previsioni con esso incongruenti, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota a protocollo n. PNM-2011-0019521 del 22/09/2011.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alle amministrazioni vigilanti.

Letto, approvato e sottoscritto



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Aldo Cosentino

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE

Art. 1 *(Principi generali)*

- ✓ L'Ente Parco disciplina l'utilizzazione degli automezzi in dotazione in sintonia con i principi della razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie e della progressiva riduzione delle spese.
- ✓ Favorisce la graduale dismissione del proprio parco automobilistico attraverso le modalità di legge, nel contempo, si avvale della facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) s.p.a. che contemplano il noleggio a lungo termine di automezzi ovvero altre forme di procedura negoziata di pari o maggiore convenienza per l'Ente Parco.
- ✓ Ove l'Ente Parco non ricorra alle convenzioni di cui al comma precedente ne utilizza, in ogni caso, i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi di negoziazione.
- ✓ La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale all'Ente Parco si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
- ✓ I provvedimenti con cui l'Ente Parco dispone di procedere in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono trasmessi all'Ufficio preposto al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

- ✓ L'Ufficio preposto al controllo di gestione verifica l'osservanza dei parametri di cui al comma 2 e 3 annualmente, tramite il proprio Responsabile, sottopone al Consiglio Direttivo una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 2

(Acquisto di automezzi)

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 1, il fabbisogno degli automezzi è determinato a cadenza triennale mediante deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del Direttore del Parco, tenuto conto delle indicazioni provenienti dagli Uffici dell'Ente e delle esigenze di reintegro e rinnovo del parco macchine.

Gli acquisti in proprietà degli automezzi sono curati nel rispetto e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e dal regolamento di contabilità dell'Ente Parco.

All'atto dell'acquisto, tutti gli automezzi sono registrati nell'inventario dell'Ente Parco ed assunti in carico dal dipendente individuato con apposito atto quale Funzionario incaricato dei veicoli dell'Ente.

Il Funzionario incaricato, tramite il proprio Ufficio, per ogni singolo automezzo acquisito in proprietà, o ad altro titolo ai sensi dell'art. 1, dall'Ente Parco cura e predispone:

- l'immatricolazione;
- il "libretto di macchina";
- il "libro fornitura" (o "scheda veicolo");
- il programma di manutenzione secondo le indicazioni fornite dalla casa costruttrice ed, in ogni caso, tenendo conto della frequenza del loro impiego;
- il collaudo secondo le modalità e tempi previsti dalla vigente normativa;
- la revisione secondo quanto disposto dal vigente Codice della Strada;
- la gestione delle pratiche assicurative;
- il pagamento della tassa di proprietà;
- l'apposizione sulle portiere della scritta o del segno distintivo dell'Ente Parco.

Il Funzionario incaricato, e/o il funzionario preposto dal Direttore, verifica, con cadenza trimestrale, la regolare tenuta del libretto di macchina accertando, in particolare, la congruità dei consumi e delle spese con riguardo ai chilometri percorsi ed allo specifico impiego dell'automezzo, e informando, con propria relazione, il Direttore del Parco di eventuali anomalie. Il Direttore del Parco adotta le iniziative adeguate alla rimozione delle anomalie denunciate dal Funzionario.

Per gli automezzi concessi in comodato d'uso agli organi del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato valgono le disposizioni riportate all'articolo 13 e seguente.

Art. 3

(Criteri di impiego degli automezzi)

Il Direttore del Parco privilegia, in tutti i casi in cui sia più conveniente per gli interessi dell'Ente Parco, l'impiego degli automezzi detenuti a titolo di noleggio, locazione finanziaria ovvero altra forma negoziale consentita, diramando agli Uffici dell'Ente adeguate prescrizioni. Detta, inoltre, le opportune disposizioni per conseguire nell'utilizzo degli automezzi di proprietà dell'Ente Parco una gestione più efficiente ed economica, attenendosi ai seguenti criteri guida:

- utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle strutture ovvero, ove non programmabili, segnalate tempestivamente;
- razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti;
- uso degli automezzi limitato ai casi di necessità ed in rapporto alle distanze da percorrere;
- tendenziale riduzione del chilometraggio complessivo su base annua.

Art. 4

(Modalità di impiego degli automezzi)

L'uso degli automezzi è autorizzato per iscritto dal Direttore del Parco ovvero, in sua assenza, dal dipendente dell'Ente Parco delegato dal Direttore.

Il Funzionario incaricato dal Direttore può richiedere al medesimo Direttore del Parco l'"utilizzo temporaneo" dell'automezzo, tramite apposito modulo nel quale deve essere indicato il conducente dell'automezzo, l'arco di tempo presunto dell'utilizzo, la sede di destinazione e le ragioni della richiesta. Nel modulo in questione apposito spazio deve essere riservato alla dichiarazione, sottoscritta dal conducente, di impegno al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, all'uso del mezzo con diligenza e cura e all'assunzione di responsabilità per gli eventuali danneggiamenti all'automezzo dovuti a negligenza od imprudenza.

Le autovetture destinate in maniera continuativa ad un Servizio specifico dell'Ente Parco possono essere assegnate in "affidamento temporaneo" al dipendente Responsabile dello stesso che provvede ad autorizzarne l'utilizzo

tramite l'impiego di apposita modulistica analoga a quella indicata nel comma 2 del presente articolo.

I conducenti degli automezzi devono svolgere attività nell'interesse dell'Ente Parco o, comunque, essere persone che prestano servizio per l'Ente stesso, purché debitamente autorizzate dal Direttore del Parco, muniti del titolo abilitativo alla guida prescritto dalle vigenti disposizioni.

E' fatto assoluto divieto al Direttore del Parco o al Responsabile affidatario temporaneo di concedere, per qualsiasi motivo, a privati od ad enti terzi l'uso degli automezzi di cui l'Ente Parco dispone. Rimangono al di fuori di tale divieto gli automezzi speciali già assegnati ai Comandi Stazione dei Vigili del Fuoco per la lotta agli incendi boschivi nell'area ricadente nel perimetro del Parco e gli automezzi concessi in comodato d'uso agli organi del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per i compiti di sorveglianza del territorio del Parco.

Non è consentito all'Ente Parco tenere a disposizione automezzi di riserva.

Tutti gli automezzi, quando non usati, devono essere sempre ricoverati in ambiti, possibilmente chiusi, di proprietà od in disponibilità dell'Ente Parco e/o del soggetto che utilizza a diverso titolo i citati mezzi.

Art. 5

(Finalità di impiego degli automezzi)

L'uso degli automezzi di cui l'Ente Parco dispone è consentito esclusivamente per le finalità istituzionali dello stesso, per esigenze di servizio e miglior fruibilità del territorio.

Gli automezzi sono utilizzati da persone autorizzate dall'Ente Parco che non siano elencate nel modulo autorizzativo.

Per la fruizione turistica potrà essere autorizzato l'utilizzo di automezzi del Parco.

È consentito l'uso non esclusivo, con e senza autista, di una autovettura dell'Ente da parte del Presidente e del Direttore del Parco, solo per esigenze di servizio, compreso il viaggio dal luogo di dimora alla sede dell'Ente e ritorno.

Art. 6

(Documentazione degli automezzi)

All'atto della presa in carico di ogni automezzo, il Funzionario incaricato attiva il "libro fornitura", nel quale sono riportati gli elementi identificativi dell'automezzo e successivamente, con cadenza trimestrale, i dati relativi ai carichi di carburante, di lubrificante, alla sostituzione di pneumatici, alle riparazioni con indicazione relativa alla data ed al chilometraggio in cui sono state effettuate e di chi ha provveduto materialmente all'operazione, alla

manutenzione, in modo che possa essere rilevato il costo medio e complessivo di esercizio.

Ogni automezzo è dotato di un "libretto di macchina" che consenta le seguenti registrazioni:

- elementi identificativi dell'automezzo e relativo materiale di dotazione di scorta;
- spese inerenti il mezzo (tassa proprietà, assicurazione, riparazioni eseguite, interventi di manutenzione, ecc.);
- nome e cognome del conducente;
- eventuale affidatario temporaneo dell'automezzo;
- data ed orario di partenza;
- data ed orario di arrivo;
- chilometri segnati in partenza dal contachilometri;
- chilometri segnati al rientro dal contachilometri;
- esigenze di servizio che hanno motivato l'uso dell'automezzo;
- eventuali rifornimenti di carburante e di lubrificante con rispettive quantità;
- i sinistri occorsi;
- le periodiche revisioni.

Il libretto di macchina deve essere, di volta in volta, firmato dal conducente e consegnato, con cadenza trimestrale, al Funzionario incaricato per la verifica di cui al comma 5 dell'art. 2.

I libretti di macchina interamente compilati sono conservati dal Funzionario incaricato.

Art. 7

(Automezzi per le esigenze funzionali dell'Ente)

L'Ente Parco Nazionale per assicurare gli obiettivi istituzionali di cui al Decreto istitutivo ha strutturato i propri uffici con apposito regolamento di organizzazione che prevede l'articolazione di Tre Settori:

- ✓ Direzione;
- ✓ Amministrazione e contabilità;
- ✓ Territorio e Biodiversità

Per ciascuno dei settori dell'Ente Parco Nazionale vengono assegnati i seguenti automezzi anche in relazione alla particolare orografia del territorio ed alla particolare situazione viaria delle Cinque Terre:

Direzione : nr. 2 autovetture oltre ad un mezzo della tipologia del PORTER per i ridotti spazi di intervento sul territorio;



Amministrazione : nr. 1 autovettura per gli spostamenti all'interno della Provincia di La Spezia e la Banca Cassiera site nel capoluogo Provinciale;

Territorio e Biodiversità : nr. 4 autovetture per la verifica del territorio e l'accertamento di attività di particolare rilevanza ambientale sulle Cinque Terre.

Resta inteso che le prescrizioni individuate nel presente regolamento dovranno essere strettamente rispettate dal personale dell'Ente Parco che utilizzerà i mezzi sopraindicati per esigenze di carattere istituzionale.

Art. 8

(Oneri del conducente)

Il conducente deve assicurarsi, prima di mettersi in viaggio, che l'automezzo sia coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. E' tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, all'uso del mezzo con diligenza e cura ed è responsabile degli eventuali danni cagionati allo stesso per negligenza od imprudenza. E' responsabile dei danni a persone terze e a cose di terzi per colpa grave. Non gli è consentito fare dell'automezzo un uso personale o comunque diverso da quello autorizzato e sono a suo carico le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada e/o connesse alla circolazione del veicolo. Gli è vietato abbandonare l'automezzo senza le dovute cautele. Il conducente, quando restituisce l'automezzo, ne cura il ricovero nei luoghi indicati al comma 7 dell'art. 4, ed è tenuto a dare immediatamente, e per iscritto, ogni notizia relativa a guasti, difetti ed inconvenienti riscontrati nell'uso del veicolo, sottoscrivendo le relative annotazioni nel libretto di vettura.

In caso di guasti improvvisi verificatisi nel corso del viaggio ed in genere nei casi di urgenza e necessità, il conducente dell'automezzo, previa autorizzazione anche telefonica del Direttore del Parco ovvero, in sua assenza, del Funzionario incaricato, può fare eseguire immediatamente le riparazioni necessarie ricorrendo alle officine disponibili sul posto. In tali evenienze le spese di riparazione, ove sostenute dal conducente, debbono essere documentate nelle forme prescritte e, una volta vistate da colui che le ha autorizzate, vanno rimborsate dall'Ufficio Amministrazione sulla base della documentazione presentata.

Nel caso di furto dell'automezzo il conducente deve provvedere immediatamente alla relativa denuncia alle competenti autorità di polizia e, di seguito, presentare un dettagliato rapporto al Direttore del Parco o al Responsabile affidatario temporaneo.

Art. 9
(in caso di sinistri)

In caso di incidente stradale il conducente ha l'obbligo:

- di fermarsi immediatamente e di dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
- di darne comunicazione telefonica al Direttore del Parco od, in sua assenza, al Responsabile affidatario temporaneo e, ove autorizzato, di compilare il modello di constatazione amichevole di incidente/denuncia di sinistro ovvero redigere rapporto di quanto avvenuto, dei danni a persone e/o alle cose, delle responsabilità presunte, con l'indicazione delle coperture assicurative dei terzi coinvolti. Se il conducente è impossibilitato, il Direttore del Parco od, in sua assenza, il Responsabile affidatario temporaneo provvede d'ufficio a tali adempimenti.

Il conducente, ove ritenuto necessario od anche solamente opportuno, richiede l'assistenza della Forza Pubblica per gli accertamenti di rito ovvero provvede a recarsi personalmente al più vicino posto di polizia consegnando al Direttore del Parco o al Responsabile affidatario copia dell'eventuale verbale ivi redatto.

Il Direttore del Parco o il Responsabile affidatario, in base al rapporto ed agli altri elementi raccolti, dispone la denuncia alle imprese assicuratrici secondo le norme vigenti e ove sia stato danneggiato l'automezzo dell'Ente Parco richiede l'effettuazione urgente degli accertamenti del caso per poter successivamente riparare il mezzo e ottenere il risarcimento del danno subito.

Art. 10
(Manutenzione degli automezzi)

La buona manutenzione dell'automezzo è di competenza dell'Ufficio del Funzionario incaricato e consiste nella verifica, con cadenza non superiore a giorni trenta, dello stato di efficienza del mezzo, con particolare riguardo a:

- controllo dei livelli dell'olio, dell'acqua, del liquido dei freni;
- pulizia dell'automezzo;
- accertamento di eventuali perdite di carburante o di altri liquidi;
- verifica della corretta funzionalità degli apparecchi di bordo;
- controllo della pressione pneumatici;
- verifica delle parti esterne della carrozzeria.

Gli interventi di manutenzione e riparazione degli automezzi devono essere preceduti dal preventivo dei lavori da eseguirsi e sono autorizzati dal Direttore

del Parco presso le officine convenzionate o, eventualmente, aggiudicatarie del servizio.

Compete al Funzionario incaricato assicurare l'effettuazione dei tagliandi previsti dal libretto di manutenzione di ciascun automezzo e la revisione dello stesso in conformità a quanto disposto dal vigente Codice della Strada. Il Funzionario incaricato provvede, altresì, a segnalare, con congruo anticipo e per iscritto, all'Ufficio ragioneria le scadenze relative alla copertura assicurativa, alla tassa di proprietà e ad ogni adempimento di legge inerenti gli automezzi assunti in carico.

Art. 11

(Rifornimenti di carburante)

I conducenti degli automezzi provvedono ai rifornimenti di carburante nelle stazioni di rifornimento nel rispetto della procedura (utilizzo di carta petrolifera, utilizzo di buoni da staccarsi dal bollettario in dotazione o altre modalità di pagamento anche in contanti) indicata dal Direttore del Parco.

In tutti i casi in cui, per giustificate circostanze, non sia possibile attenersi alle modalità di rifornimento e di pagamento previste al precedente paragrafo e sia preteso il pagamento in contanti da parte del conducente dell'automezzo, costui dovrà pretendere il rilascio di una ricevuta fiscalmente rilevante e potrà essere rimborsato delle spese sostenute solo dietro presentazione di tale ricevuta al competente Ufficio dell'Ente Parco.

Art. 12

(Rilevazione annuale dei costi di esercizio)

Alla fine di ogni anno finanziario il Funzionario incaricato riepiloga su appositi tabulati tutti i dati concernenti sia gli automezzi in proprietà che quelli detenuti dall'Ente a titolo di noleggio, locazione finanziaria ovvero altra forma negoziale consentita, procedendo al raffronto degli stessi in modo che possa essere rilevato il rispettivo costo medio e complessivo di esercizio ed evidenziata la modalità operativa (acquisto in proprietà ovvero noleggio o locazione finanziaria ecc.) rivelatasi economicamente più conveniente per l'Ente. Tale riepilogo è allegato alla proposta deliberativa di cui al precedente art. 2 comma 1.

Altresì ove si provveda alla cessione in comodato di automezzi per la fruizione del territorio i soggetti comodatari dovranno attenersi pedissequamente alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 13 *(Automezzi in uso al CTA)*

I principi enucleati nell'art. 1 del presente Regolamento trovano applicazione anche con riferimento alla dotazione degli automezzi dell'Ente Parco da concedere, tramite comodato d'uso, al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CTA) del Corpo Forestale dello Stato (CFS).

Ai fini della proposta deliberativa di cui all'art. 2, comma 1, il Direttore del Parco tiene conto delle indicazioni provenienti dall'Ufficiale del CFS preposto al comando del CTA.

Gli automezzi concessi in comodato d'uso al CTA devono essere impiegati per lo svolgimento dei compiti, indicati nelle lettere da a) ad e) dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, cui al Coordinamento Territoriale predetto compete di provvedere alle dipendenze funzionali dell'Ente Parco.

Dagli oneri di funzionamento e manutenzione dei predetti automezzi, che, a mente dell'art. 3 comma 2, lett. c), del d.P.C.M. 5 luglio 2002, gravano sul bilancio dell'Ente Parco, va detratta la quota parte relativa allo svolgimento delle funzioni proprie del CFS che il Coordinamento Territoriale contestualmente assicura ai sensi dell'art. 2, primo periodo, del predetto d.P.C.M.

Gli automezzi concessi in comodato al CTA ai sensi del presente articolo sono presi in carico da un dipendente di detto organismo, in qualità di Funzionario incaricato; a lui incombono, fino alla data della restituzione del mezzo all'Ente Parco, e con obbligo di riferire all'Ufficiale comandante del Coordinamento, cui spettano i poteri riservati in materia al Direttore del Parco, tutti gli oneri che il presente Regolamento pone in capo al Funzionario incaricato dell'Ente Parco in ordine ai mezzi che restano nella sua materiale disponibilità.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Funzionario incaricato del CTA trasmette all'Ente Parco i libri fornitura degli automezzi assegnati in comodato d'uso al Coordinamento, in tempo utile per consentire la rilevazione di cui al precedente art. 12.

Art. 14 *(Deroghe)*

Non trovano applicazione, con riguardo all'utilizzo degli automezzi concessi in comodato d'uso al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, le seguenti disposizioni del presente Regolamento:

- art. 3;
- art. 4, fermo restando:
 - a) che l'utilizzo degli automezzi concessi in comodato d'uso al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente rimane disciplinato dalle norme dell'ordinamento del



Corpo Forestale dello Stato concernenti l'uso degli automezzi dello stesso Corpo Forestale;

b) che all'Ufficiale preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente è fatto assoluto divieto di consentire, per qualsiasi motivo, a privati od ad enti terzi l'uso degli automezzi concessi in comodato d'uso;


c) che gli automezzi concessi in comodato d'uso, quando non usati, devono, ove possibile, essere sempre ricoverati in ambiti, possibilmente chiusi, in disponibilità ovvero soggetti al controllo del Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato.

In caso di sinistro, l'Ufficiale preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato assume le necessarie iniziative per consentire sollecitamente al Direttore del Parco di porre in essere gli adempimenti prescritti dall'art. 9.

Art. 15
(Obbligatorietà)

Gli effetti del presente regolamento decorrono una volta trascorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nell'Albo dell'Ente Parco.

Il presente regolamento viene trasmesso all'Amministrazione vigilante per gli adempimenti di propria competenza.



Il Commissario Straordinario
Dr. Aldo Cosentino

ALLEGATO

AUTOMEZZI IN UTILIZZO ALL'ENTE PARCO PER LA FRUIZIONE TERRITORIALE

UFFICI DEL PARCO
Direzione

UFFICI DEL PARCO
Amministrazione

UFFICI DEL PARCO
Territorio e Biodiversità

1) AUTOVETTURA TOYOTA PRIUS
Targa: DR187FN
Numero telaio: JTDK8200X03436909

2) AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
Targa: BK060XB
Numero telaio: ZFA141A0001775451

3) AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
Targa: CT707XR
Numero telaio: ZAPS8500000563942

AUTOMEZZI PER ATTIVITA' ANTINCENDIO

1) AUTOCARRO PIAGGIO ANTINCENDIO
Targa: CK839VJ
Numero telaio: ZAPS8500000565366

2) LAND ROVER ANTINCENDIO
Targa: ZA817XP

AUTOMEZZI PER LA FRUIZIONE TERRITORIALE

1) AUTOBUS IVECO DAILY
Targa: CH254DM
Numero telaio: ZCF05070005430277

2) AUTOBUS IVECO DAILY
Targa: CH057DM
Numero telaio: ZCF05070005430534

3) AUTOBUS IVECO DAILY
Targa: CH058DM
Numero telaio: ZCF05070005430535

4) AUTOBUS IVECO DAILY
Targa: BY898TS
Numero telaio: ZCF04090005355530

- 5) AUTOBUS IRISBUS DAILY
Targa: DK581BH
Numero telaio: ZCF050D0005725417
- 6) AUTOBUS IRISBUS DAILY
Targa: DK582BH
Numero telaio: ZCF050D0005725753
- 7) AUTOBUS IRISBUS DAILY
Targa: DK583BH
Numero telaio: ZCF050D0005726406
- 8) AUTOBUS IRISBUS DAILY
Targa: DS139AK
Numero telaio: ZCF05070005583001
- 9) AUTOBUS IVECO JOLLY
Targa: BW696RE
Numero telaio: ZCFC5980105215049
- 10) AUTOBUS MERCEDES SPRINTER
Targa: DF897FT
Numero telaio: WDB9066571S134283
- 11) AUTOBUS IVECO CACCIAMALI
Targa: CH423DL
Numero telaio: ZCFC6570005030698
- 12) AUTOBUS IVECO TCM
Targa: CK804VH
Numero telaio: ZDY890CA000000076
- 13) AUTOBUS IVECO GT E118
Targa: CH942DM
Numero telaio: ZCFA1AD0002309621
- 14) AUTOBUS IVECO CACCIAMALI
Targa: EB680WC
Numero telaio: ZCFC65A3005840253
- 15) AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
Targa: CE258EX
Numero telaio: ZAPS85V0000553262
- 16) AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
Targa: CE259EX
Numero telaio: ZAPS8500000558100
- 17) AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
Targa: CV015AD
Numero telaio: ZAPS85V0000554840